

N. 00975/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Bari, corso Mazzini n. 83;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, U.T.G. - Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n.97;

per l'esecuzione

della sentenza n. 868/2015 del T.A.R. Puglia - sede di Bari - sezione Terza - emessa in data 15.6.2015 e notificata il 29.10.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Bari e dell'U.T.G. - Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 868/2015 della Sezione Terza di questo Tribunale, depositata in data 15.6.2015 e notificata in data 29.10.2015 al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Bari e allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari.

Con atto depositato in data 19.1.2016 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Bari e lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari.

In data 26.3.2016 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha depositato documentazione dalla quale emerge che, in esecuzione della sentenza di che trattasi, in data 9 dicembre 2015, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha proceduto a riavviare il procedimento di emersione ex l. n. 102 del 2009 e con atto del 25.2.2016 ha proceduto a convocare il Sig. OMISSIS-, per la verifica dei documenti necessari alla definizione dell'istanza di emersione di che trattasi.

Con nota depositata in data 20.6.2016 la difesa di parte ricorrente ha comunicato l'impossibilità a presenziare all'udienza per impegni improrogabili e professionali e, nel contempo, ha dichiarato che l'Amministrazione non ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Alla camera di consiglio del 21.6.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che il ricorso di che trattasi sia fondato e che pertanto vada accolto, ma nei limiti e termini che verranno sotto precisati.

L'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo".

La sentenza di questo Tribunale di cui si chiede l'esecuzione è stata ritualmente notificata all'Amministrazione resistente in data 29.10.2015.

In via preliminare, questo Collegio ritiene necessario stabilire quale sia l'esatto effetto conformativo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, evidenziando che il dispositivo della stessa va interpretato alla luce della relativa motivazione.

Ebbene, nella motivazione della sentenza suddetta si legge: *“Il dato letterale è chiaro nel prevedere che solo l'ingiustificata assenza di entrambe le parti (dichiarante e lavoratore) consente il rigetto dell'istanza. Nel caso in esame la documentazione in atti comprova che il solo dichiarante è stato destinatario della convocazione da parte dello SUI, non anche il lavoratore straniero. Né a quest'ultimo è stato notificato il preavviso il diniego, ciò che gli avrebbe consentito di dare conto quanto meno della propria precedente mancata presentazione. Orbene, rilevato che la mancata presentazione delle parti appare la sola ragione impeditiva dell'accoglimento dell'istanza ...e che, alla luce di quest'ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale), risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile e concedere un'ultima opportunità...l'atto gravato va - in definitiva – annullato”*.

Ora, dalla documentazione depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non risulta che anche il lavoratore sia stato convocato dall'Amministrazione resistente.

L'atto di convocazione, infatti, riporta come destinatario solo il Sig. xxxxxx, limitandosi ad evidenziare nel testo che quest'ultimo avrebbe dovuto essere accompagnato dal lavoratore -OMISSIS-.

Ne consegue che l'Amministrazione dovrà dare esecuzione alla sentenza *de qua* tenendo conto della motivazione sopra riportata secondo la quale deve essere convocato il lavoratore straniero ricorrente.

Si precisa che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non comporta, invece, come sembra ritenere la difesa di parte ricorrente, l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rilasciare il permesso di soggiorno *de quo*.

Deve, pertanto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 868 del 15.6.2015 di questo Tribunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione resistente, il Collegio nomina sin d'ora, quale

commissario ad acta il Prefetto della B.A.T., con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all'esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.

Il Collegio, invece, ritiene di non accogliere la domanda di risarcimento del danno atteso che la stessa non risulta essere supportata da alcuna prova; tanto più che, come già evidenziato, la sentenza di che trattasi, non comporta l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rilasciare il permesso di soggiorno, ma solo quello di "concedere al ricorrente un'ultima opportunità" attraverso la sua convocazione.

Ritenuto di non condannare alle spese considerata la vicenda nel suo complesso e di confermare, viceversa, l'ammissione provvisoria del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposta con deliberazione n. 60/2015 dall'apposita Commissione istituita presso questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

- ordina all'Amministrazione resistente di dare ottemperanza alla sentenza n. 868 del 15.6.2015 di questo Tribunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- dispone fin d'ora che, in difetto, a tanto provveda, entro l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), il Prefetto della B.A.T. o suo delegato, nominato con la presente commissario ad acta;
- liquida fin d'ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l'importo di € 600,00 (seicento/00) lordi, a titolo di competenze per l'attività svolta, importo che viene posto a carico dell'Amministrazione resistente;
- conferma l'ammissione al gratuito patrocinio da liquidarsi con separato decreto ad istanza di parte.
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri

dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente FF

Paola Patatini, Referendario

Flavia Risso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Flavia Risso

IL PRESIDENTE

Giacinta Serlenga

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

•